

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione IV - Dell'esecuzione delle iscrizioni

Art. 103 (Elementi essenziali dell'iscrizione)

Ogni iscrizione deve indicare il giorno, mese ed anno della domanda nonché il numero progressivo col quale la domanda è stata contraddistinta al momento della presentazione [8 L.R. 4/99, 3 D.P.G.R. 6/L-2007, 29 L.T.].

Se sono state presentate contemporaneamente all'ufficio tavolare più domande concernenti lo stesso corpo tavolare, ciò dovrà risultare nelle rispettive iscrizioni.

Note

Le iscrizioni nel libro fondiario sono contraddistinte dal numero di G.N. (Giornal Numero) e dalla data del pervenuto.

L'ordine di presentazione delle domande è essenziale per poter decidere in ordine cronologico le operazioni da eseguirsi su una stessa partita tavolare, in quanto il giudice deve decidere, ex art. 93, in base allo stato tavolare esistente al momento della presentazione della domanda.